

CONTRATTO

per l'affidamento relativo alla Polizza Assicurativa ALL RISKS
PROPERTY e RCT/O. CIG 9021859192

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis,
15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
07207761003, in persona del Direttore Generale, Dott. Diego Nepi Molineris,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di
seguito per brevità anche solo “**Committente**”),

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA
_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso
conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

**[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI O ALTRA
FORMA ASSOCIATIVA]**

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA
_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO

a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo “D.Lgs. 50/2016”), ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento relativo alla Polizza Assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RCT/O, attraverso una Procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad

effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

c) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione;

d) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato di Polizza e nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nella documentazione di gara;

g) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DERCORSI 30 GG DALLA RICHIESTA] che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della informativa Antimafia, si procede

alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

h) [IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA] che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti:

1) Bando di gara nonché Disciplinare di gara, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato di Polizza e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara; **3)** la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentate in gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al

precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

d) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

e) dal codice civile;

f) dal Codice Etico del Committente.

3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Committente.

4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Fornitore i servizi assicurativi di Sport e salute S.p.A. e, nello specifico, la

Polizza Assicurativa ALL RISK PROPERTY e RCT/O, come meglio descritto nel Capitolato di Polizza.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

3. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in merito alla risoluzione del Contratto.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, nonché Direttore dell'esecuzione, è il Geom. Franco Mattei, nella sua qualità di Responsabile dell'Area "Facility management".

2. Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è il/la Dott./Dott.ssa _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il seguente: _____

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO E VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo del Contratto, inteso come Premio annuale lordo (comprensivo di imposte e tasse) riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è pari ad Euro _____.

2. L'importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.

3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore e ritenuto congruo dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei materiali, delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, come meglio specificati nella documentazione di gara, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

5. L'importo complessivo stimato del Contratto, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo e dell'eventuale proroga contrattuale, è pari ad Euro _____, comprensivo delle imposte e contributi di legge, così suddiviso:

a) Euro _____ riferito al contratto di durata annuale;

b) Euro _____ riferito all'eventuale rinnovo (di cui al successivo art. 6, comma 3);

c) Euro _____ riferito all'eventuale proroga contrattuale (di cui al successivo art. 6, comma 6).

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE ED EVENTUALI OPZIONI

1. Il Contratto ha una durata di anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2021, con scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2022

2. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA] Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.

3. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021.

4. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di Euro _____, comprensivo di imposte e contributi di legge.

5. Il Committente esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 30 giorni prima della scadenza indicata al precedente comma 1.

6. In caso di rinnovo il Fornitore affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 16 ("Risoluzione del Contratto").

7. La durata del Contratto può inoltre essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore, stimato in un periodo massimo di 6 mesi, stimato in Euro _____. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente

8. Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committente si riserva la facoltà

di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

9. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di Polizza, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 16 ("Risoluzione del Contratto").

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato di Polizza e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi

responsabili;

g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato di Polizza; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

11. Il Fornitore si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli

impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del

Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**

9. Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 11 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il prezzo delle singole prestazioni rimane fisso ed immutato per tutta la durata contrattuale indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL PREMIO

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza deve comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.

2. Il pagamento del premio di polizza sarà effettuato dal Committente al Fornitore per il tramite del Broker MAG S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla apposita "Clausola Broker" inserita nel Capitolato di polizza accettato dal Fornitore.

3. Non trova applicazione l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 in quanto è già previsto il pagamento anticipato del premio annuo.

4. **[NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]** Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle

norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO**

RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'esecuzione del Contratto si riserva di procedere a verifiche

a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 14 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di gara comporta l'applicazione di una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato di Polizza a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle

eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel

caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

d) sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 106;

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

i) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 20 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 26 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

k) nei casi di cui agli artt. 10 ("Obblighi di riservatezza"), 12 ("Pagamento del

Premio”), 13 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), 14 (“Trasparenza”), 15 (“Penali”), 18 (“Subappalto”), 22 (“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”), 20 (“Garanzia definitiva”), 21 (“Manleve”), 24 (“Codice Etico e Modello organizzativo”), 26 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d’autore”), 28 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato di Polizza e dai suoi allegati;

l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 15 (“Penali”) del presente Contratto;

m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

o) [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU’ IMPRESE AUSILIARE]
in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite

e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17 - RECESSO

1. Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 180 giorni.

2. Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Committente.

3. Nella comunicazione di recesso del Committente, quest'ultimo, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo ("Statistica sinistri"). Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 18 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105

del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del Contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

3. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al ____% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____

4. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate nella documentazione di gara che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore.

5. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

d) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

8. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.

10. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare,

il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

13. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. 50/2016.

15. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

16. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa

indicazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 16 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del Contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 19 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore

dell'esecuzione del Contratto, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a) il nome del sub-contraente;
- b) l'importo del sub-contratto;
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Il Fornitore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 16 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei

limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 16 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 21 - MANLEVE

1. Il Fornitore risponde come del fatto proprio dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**, sub-contraenti, e si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad esonerare il Committente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.

3. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, danno d’immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Fornitore o di soggetti terzi del cui operato quest’ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Committente in relazione a tali domande.

4. **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile, nei confronti del Committente, delle prestazioni

subappaltate.

Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet dello stesso e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:

a) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;

b) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione,

gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile dal Committente all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 16 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 25 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 26 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 16 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 27 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati

personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

Dott. Diego Nepi Molineris

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA

POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY E RCT/O.

CIG 9021859192

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;
 Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;
 Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; Art. 11 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 12 - PAGAMENTO DEL PREMIO; Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 14 - TRASPARENZA; Art. 15 - PENALI; Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 17 - RECESSO; Art. 18 - SUBAPPALTO; Art. 19 - SUBCONTRATTO; Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA; Art. 21 - MANLEVE; Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Art. 24 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO; Art. 26 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE Art. 27 - FORO COMPETENTE E

DOMICILIO DEL FORNITORE.

Il Fornitore

Roma

Il Rappresentante legale

li _____

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]